

PDF Eraser Free

TRIBUNALE DI BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE

Nella causa n. 1166/16 R.G. promossa ex art. 35, d.lgs. n. 25/2008 da
nata il a Benin City (Nigeria) domiciliato a Torino (avv.
Nazarena Zorzella);

- ATTORE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO –
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA – SEZIONE DI FORLÌ - CESENA

- CONVENUTO

con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO;

- INTERVENUTO

* * *

Oggetto del processo: opposizione a diniego di status di rifugiato (art. 35, d.lgs. n. 25/2008).

* * *

ORDINANZA

Il giudice,
esaminati il ricorso e i documenti ad esso allegati;
sentite la ricorrente e il suo difensore;
acquisiti i documenti;
analizzate le questioni controverse;
osserva quanto segue.

1.

La ricorrente signora Joy nata il a Benin City (Nigeria),
sentita dalla Commissione Territoriale il 30 novembre 2015 aveva dichiarato:

- di essere nata a cresciuta a Benin City (nel modello C/3 come luogo di nascita è indicato
Uyiosa, forse un sobborgo di Benin City; davanti alla Commissione ha corretto la data di nascita
che è il 5, e non 15, maggio 1992);

- di appartenere al gruppo etnico Edo e di essere cristiana;

- di essere figlia di un uomo che aveva sposato tre donne (nel documento allegato al
modello C/3 si precisa che il padre era stato pagano prima di convertirsi al cristianesimo) e di
essere figlia della prima moglie: suo padre aveva molti figli, vi era penuria di denaro e forti
contrastanti tra le mogli e i figli;

- di non essere sposata e di non avere figli:

<< D - Da dove viene esattamente?

R- Dalla Nigeria, Benin City in Edo State.

D - Aveva una famiglia nel suo paese? Come era formata?

R - Sì. I miei genitori sono ancora vivi. Anche i miei fratelli sono ancora in vita. Siamo in
otto fratelli. Ho cinque fratelli e tre sorelle.

D- Ha un compagno, dei figli? E' sposata?

R- No.

D- Aveva un lavoro nel suo paese?

R- Sì, avevo un negozio dove facevo sia la parrucchiera che delle collane artigianali.

D- Ha un titolo di studio? Ha frequentato le scuole nel suo paese? Quali?

R - Sì, ho fatto le scuole medie.

D - Le ha concluse?

R-No.

D- Appartiene a un gruppo etnico determinato?

R- Sì, Edo.

D - Professa una religione in particolare?

R- Sì, sono cristiana.

D - Lei, o qualcuno della sua famiglia, si interessava di politica nel suo Paese?

R- No.



PDF Eraser Free

D- E' in contatto con i suoi familiari in questo momento?

R- Sì.>>

- di aver dovuto abbandonare gli studi per carenza di mezzi economici e di aver iniziato a lavorare come parrucchiera per contribuire a mantenere la famiglia (più dettagliata la storia personale e familiare esposta nel già citato documento allegato al mod. C/3);

- di essere stata picchiata molte volte dai figli delle altre mogli di suo padre il quale non la proteggeva per non suscitare la reazione delle altre mogli;

- di non essere andata a vivere da sola perché si sentiva in dovere di contribuire al sostentamento degli altri familiari;

- di aver dovuto resistere alle reiterate pressioni del padre che voleva imporle il matrimonio con il figlio di un suo amico, di famiglia non cristiana, dal quale avrebbe dovuto avere un figlio prima del matrimonio (come spiegato nel ricorso, ciò avrebbe dimostrato la fertilità della donna e avrebbe consentito il versamento della dote);

- di aver opposto al padre un netto rifiuto, cosa che aveva creato ulteriore tensione nella famiglia;

- di aver perso il fratello Osagi, ucciso nel luglio 2014 dai figli di un'altra moglie, senza che il padre e senza ottenere protezione dalla polizia, che aveva ritenuto quell'omicidio un fatto privato:

<<D- Mi racconti la sua storia, considerando i motivi specifici che l'hanno spinto a lasciare il suo paese.

R - Ho lasciato il mio paese a causa della situazione economica dei miei genitori. Ho lasciato la Nigeria perché la situazione economica era molto difficile. Mio padre aveva sposato tre mogli e aveva molti figli. Avendo tre mogli non aveva abbastanza cibo per sfamarli. Ogni giorno c'erano dei litigi che portavano anche a delle violenze fisiche tra i figli e le mogli perché non c'erano i soldi per mangiare. Io lavoravo, e portavo quello che guadagnavo in casa per aiutare la famiglia. Mio padre voleva farmi sposare con un figlio di un suo amico, ma io mi sono rifiutata. Questo ha portato altri litigi in famiglia. Mio fratello, che si chiamava Osagi, è stato ucciso l'anno scorso in luglio dai figli dell'altra moglie durante un litigio. Dopo la morte di mio fratello mia madre voleva andare dalla polizia a denunciare la morte di mio fratello, ma mio padre l'ha minacciata di morte. Lei è riuscita andare alla polizia, ma la polizia le ha detto che, trattandosi di una questione familiare, loro non si sarebbero interessati. Dopo questa vicenda, ho perso la fiducia. Ho deciso di lasciare il mio paese. Le minacce erano tantissime, e ho deciso di partire.

D - Le minacce erano sempre riferite all'ambito familiare?

R- Sì, in famiglia, riferito alle mogli.

D- Ha o aveva dei familiari che vivano in altre città o erano tutti a Benin City? Familiari dai quali lei poteva trovare accoglienza, anche in un altro Stato?

R- No. Erano tutti a Benin City.

D - Lei ha ricevuto mai delle violenze fisiche dai suoi fratelli, sorelle o altri familiari?

R - Sì, sono stata picchiata tantissime volte.

D - Da chi?

R- Dai figli delle altre mogli.

D - L'hanno picchiata perché era coinvolta in questa litigi o c'era qualche ragione particolare che riguardava lei?

R- Io ero molto vicina a mio padre, anche perché lavoravo e portavo soldi in casa. Questo ha suscitato la gelosia dei miei fratelli.

D - Suo padre è mai intervenuto per difenderla?

R - Lui non poteva proteggermi perché se l'avesse fatto, avrebbe suscitato la gelosia delle altre mogli.

D - Dato che lei aveva una certa indipendenza economica, non ha pensato di andare a vivere per conto suo, anche per sottrarsi a queste gelosie?

R- Le cose non andavano come volevo io. Io inizialmente volevo andare all'università. Vedevo le mie sorelle che non andavano a scuola quindi dovevo pensare a sfamarli e non potevo per questo andare a vivere da sola.

D- Lei sentiva una sorta di obbligo morale nei confronti dei suoi fratelli?

R- Sì.



PDF Eraser Free

D - Se non fossero state queste le ragioni, lei sarebbe andata più facilmente a vivere da sola?

R - Sì, decisamente. Proprio per questo, se non ci fosse stata questa situazione sarei potuta andare via, e sposarmi.

D - Quando si è rifiutata di sposare la persona che suo padre aveva scelto, suo padre come ha reagito?

R - Ha continuato ad insistere.

D - Suo padre non ha accettato il suo rifiuto?

R - Quando mi ha detto che dovevo sposarmi io ho detto di no. C'è stato un altro litigio perché accusava mia madre di avermi condizionato nella scelta di non sposar/o.

D - La scelta di non sposar/o l'ha presa da sola o l'ha condizionata sua madre?

R - La famiglia del ragazzo che mio padre voleva farmi sposare non era cristiana ma era pagana.

D- Quindi era questo il motivo per il quale lei si è rifiutata di sposare questa persona?

R - Un'altra cosa che mi ha portato a rifiutare di sposare questa persona era la condizione, posta dal padre della persona che avrei dovuto sposare, di avere una gravidanza prima del matrimonio. Ho rifiutato anche perché avrei voluto che la famiglia del mio futuro sposo versasse la dote che spettava alla mia famiglia prima del matrimonio.

D - Quindi era la famiglia dello sposo che doveva versare la dote a quella della sposa?

R - Sì.

D- Lei voleva questa persona?

R-No.

D - Ci sono stati degli episodi specifici in seguito ai quali lei ha preso la decisione di andare via dalla sua città, dalla sua famiglia? Quando è stato il momento in cui ha preso la decisione di andare via? E' stato inseguito a questi fatti?

R - Sì, sono state le vicende che ho raccontato a spingermi a lasciare il mio paese, unitamente al fatto che la situazione era molto difficile.

D - Quindi non ci sono stati altri episodi esterni a quelli familiari, che l' hanno indotta a lasciare il suo paese?

R-No.

D - Esistono delle leggi, o delle usanze, in base alle quali è possibile imporre il marito, o questa scelta è libera?

R- No, che io sappia non esistono né leggi né usanze che impongano ciò.

D - La poligamia è consentita nella zona in cui vive?

R- Sì.

D- Quindi ci sono altre famiglie in questa condizione?

R-Sì.>>

- di aver infine deciso di lasciare il Paese, di essere partita il 5 luglio 2015, di essere arrivata in Libia l'11 luglio 2015, di essere partita dalla Libia (dove aveva temuto per la propria incolumità: v. anche quanto narrato nel documento allegato al mod. C/3) l'8 agosto 2015 e di essere arrivata in Sicilia il 10 agosto 2015 (come si legge nel mod. C/3 in Italia già si trovava una parente, forse la sorella, Kate Osarenrem, nata il 1 gennaio 1981);

- di temere di tornare nella situazione familiare che aveva descritto.

<<D- Mi può descrivere, in maniera sintetica, come ha raggiunto l'Italia e se durante il tragitto ha riscontrato problemi particolari di cui farà una descrizione molto breve?

R - Sono partita dalla Nigeria, sono passata dal Niger e sono arrivata in Libia. Quando sono arrivata in Libia mi sono trovata in grosse difficoltà. Ci sono dei gruppi di delinquenti chiamati Asma Boys che violentano le ragazze specialmente quelle che non capiscono la lingua. Loro possono uccidere senza autorizzazione specialmente chi è cristiano. Io personalmente non ho avuto a che fare con loro perché sono nera, mi hanno detto. Loro ci portavano da un posto all'altro. A volte la polizia veniva nelle case dove abitavamo, facevano irruzione e uccidevano anche delle persone. In tali occasioni gli Asma Boys ci conducevano in altri luoghi per nascondere chiedendoci dei soldi in cambio della loro protezione da queste violenze. Io, con altre persone, mi sono trovata in questa situazione. Un giorno ci hanno portato in spiaggia, eravamo in tanti, e lì mi sono ritrovata dentro ad un barcone.



PDF Eraser Free

D - Dopo che è stata portata nella spiaggia per essere imbarcata ha avuto altri contatti con gli Asma Boys o questi contatti si sono interrotti dopo la sua partenza?

R- Da lì abbiamo interrotto tutti i contatti.

D - Durante la sua permanenza in Libia ha subito delle violenze? R- No, non mi hanno picchiata. Ma sono pericolosi.

D- Durante il viaggio ha conosciuto delle persone che l'hanno accompagnata o ha viaggiato da sola?

R - Ho viaggiato da sola.

D - Quali sono i suoi timori, nel caso in cui dovesse ipotizzare un rientro in patria?

R - L' unica cosa di cui ho paura è di ritornare nella mia situazione familiare di cui ho parlato prima.

D - Cosa chiede quindi allo Stato italiano?

R- Chiedo che rni aiuti ad avere una vita migliore. D- Qui in Italia?

R- Sì.

D- Non abbiamo altre domande da farle; desidera aggiungere altro?

R - L'unica cosa che voglio dire è che sono molto contenta perché da quando sono arrivata in

Italia mi hanno trattato molto bene.

D- Qual è il suo sogno?

R- Vorrei aiutare altre persone come me in difficoltà>>.

Si rimanda al verbale dell' audizione.

2.

Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.

Il ricorso è stato tempestivamente proposto il 29 gennaio 2016, attesa la data della notifica del provvedimento (30 dicembre 2015).

Il P.M. ha dichiarato di intervenire.

Il Ministero dell' interno non si è costituito.

La Commissione ha trasmesso documentazione (v. anche il mod. C/3 27 ottobre 2015 dal qual risulta che vi era un documento allegato contenente la storia narrata dalla richiedente: la ricorrente ha in effetti prodotto anche il testo dattilografato, in inglese, firmato il 27 ottobre 2015, nel quale è narrata la prima versione del racconto fatto dalla odierna ricorrente.

3.

Dalle allegazioni dell' attore quali risultanti dal verbale dell' audizione davanti alla commissione risulta che la richiedente ha lasciato il suo paese per sottrarsi alle violenze in famiglia e alla imposizione, da parte del padre, di un matrimonio forzato con un uomo pagano e al quale la donna avrebbe dovuto dare un figlio prima del matrimonio.

Nel ricorso, al quale sono allegati tra l' altro numerosi e attendibili rapporti sulla violenza domestica e la condizione della donna in Nigeria (<<Si allegano: [...] 6) copia articolo "Prevalence of domestic violence in Nigeria: implications for counselling" 7) copia Rapporto Immigration and Refugee Board of Canada, Nigeria: Domestic violence, including Lagos State; legislation, recourse, state protection and services available to victims (2011October 2014) 8) copia ReliefWeb Report, Nigeria: Violence affecting women & girls. First quarter Report, 2015 9) copia articolo Domestic Violence in Nigeria 10) copia Risoluzione ONU n. 69/156 del 18.12.2014 11) copia articolo del 23.11.2014 da La Voce di New York, L' ONU contro i matrimoni forzati: una risoluzione storica 12) copia articolo del 23.9.2014 da La Voce di New York, ONU, Mogherini: Italia contro i matrimoni forzati. Ma a casa propria i diritti umani soffrono 13) Proposta di Risoluzione comune del parlamento UE del 29.4.2015 [...]>>), si dice che la Commissione, pur non avendo sostanzialmente dubitato della credibilità del racconto fatto dalla richiedente, lo aveva confinato in un ambito meramente privato e come tale estraneo alle sfere di protezione internazionale.

Si rimanda alla lettura integrale del ricorso, nel quale sono sviluppati argomenti in fatto e in diritto a sostegno della tesi delle erroneità (in diritto) del provvedimento impugnato.

4.

Sentita in udienza dal giudice, la ricorrente ha reso le seguenti dichiarazioni

<<Confermo le dichiarazioni già rese davanti alla Commissione.

Abito a Torino con mia sorella, studio italiano da due mesi, non lavoro.



PDF Eraser Free

Mia sorella mi ha riconosciuto vedendomi in televisione, ero arrivata a Lampedusa e in tv sono state trasmesse immagini in cui c'ero anche io, mia sorella aveva perso mie notizie>>.

5.

Col ricorso ex art. 35, d.lgs. n. 25/08 (e art. 19, d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150) si censura, per le ragioni sopra sintetizzate e più ampiamente illustrate nell'atto introduttivo, il provvedimento di diniego della protezione internazionale e si chiede di riconoscere la protezione sussidiaria o, in subordine, la protezione umanitaria.

6.

L'**art. 32**, d.lgs. n. 25/08 (come modificato dal d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142), dopo aver previsto i possibili esiti relativi al riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria (**1° co.:** <<Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni: a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo; ((b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera a)>>), così stabilisce al **3° co.:** <<Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere **gravi** motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286>>.

7.

La Commissione ha ritenuto le dichiarazioni della richiedente plausibili e non discordanti con le informazioni generali sul paese di origine ma poco coerenti e non attinenti l'ambito coperto dalle forme di protezione internazionale.

Si rimanda al provvedimento impugnato.

Si intendono qui integralmente richiamati sia il verbale dell'audizione davanti alla Commissione che e il provvedimento di diniego.

8.

Le osservazioni della Commissione non sono condivisibili quanto all'esito (sui criteri di valutazione delle dichiarazioni del richiedente, v. ad es. **Cass., sez. VI-1, ord. 4 aprile 2013, n. 8282, cass., sez. VI-1, 17 ottobre 2014, n. 22111**; v. da ultimo **Cass., sez. VI-1, ord. 18 gennaio 2017, n. 1268**; **Cass., sez. VI-1, ord. 8 febbraio 2017, n. 3305**), considerato che:

- non è dato comprendere per quale ragioni le dichiarazioni rese dalla richiedente debbano considerarsi <<poco coerenti>>: il provvedimento non lo spiega;

- al contrario, il racconto fatto davanti alla Commissione (che pure lo ha ritenuto plausibile e coerenti con le C.O.I.) appare in sé assai ricco di dettagli e coerente, tanto più alla luce del raffronto con il racconto, del pari circostanziato e per niente stereotipato, fatto dalla richiedente a poche settimane dall'arrivo in Italia e dunque quanto mai genuino (si rimanda al testo in inglese allegato al mod. C/3);

- sia al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale, sia davanti alla Commissione la richiedente ha spiegato le condizioni di vita familiare, ha descritto le violenze subite, ha narrato dell'omicidio del fratello, ha descritto in maniera credibile la posizione assunta da suo padre, ha motivato le ragioni del suo fermo rifiuto di contrarre il matrimonio che il padre le voleva imporre, ha descritto in modo asciutto e credibile la situazione vissuta durante la permanenza in Libia;

- le dichiarazioni così rese sono in altri termini credibili, coerenti e suffragate dalle informazioni disponibili a proposito della condizione della donna in Nigeria.

9.

Gli elementi di fatto sopra sintetizzati devono essere valutati alla luce degli orientamenti interpretativi riguardanti:

- la necessità di acquisire informazioni aggiornate ai fini della decisione (**Cass., sez. VI-1, ord. 28 maggio 2013, n. 13172**: <<Preliminarmente occorre richiamare l'attenzione sulla necessità che l'esame sulla sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive per ottenere una misura tipica od atipica di protezione internazionale deve essere fondato



PDF Eraser Free

sull'accertamento della situazione attuale ed aggiornata, riferita al momento della decisione. Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4 costituisce la prova indiretta della portata generale del principio sopraesposto, nella parte in cui consente che la domanda di protezione internazionale possa essere motivata anche da avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente quando sia accertato che le attività addotte costituiscano l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel Paese d'origine. L'esame ex art. 3 deve essere condotto alla luce della situazione attuale e le informazioni da richiedersi al Ministero degli Esteri D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 2 devono essere aggiornate>>;

- il rapporto tra la protezione di cui all'**art. 11**, e quella di cui all'**art. 14**, che può essere concessa a chi non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato (**Cass., sez. VI-1, ord. 24 marzo 2011, n. 6880**, che richiama **Corte di Giustizia - Grande sezione, procedimenti riuniti C 175-179/08**, in sede d'interpretazione conforme dell'art. 11 n. 1 lettera e) della Direttiva 2004/83/CE); sul contenuto del diritto di asilo, cfr. **Cass., sez. VI-1, 10 gennaio 2013, n. 563**; **Cass., sez. VI-1, ord. 29 novembre 2013, n. 26887**; **Cass., sez. VI-1, ord. 13 gennaio 2014, n. 506**: <<La protezione sussidiaria, infatti, come anche assai di recente rammentato da questa Sezione (Cass. 26887 del 2013) ben può essere accordata pur in difetto di effettiva vis persecutoria statuale a danno del richiedente ma per elidere le conseguenze disastrose del rimpatrio a carico di chi versi in situazioni di pericolo grave alla persona, pericolo indotto da condizioni endemiche di violenza e conflitto interni, anche a base territoriale limitata (Cass. 20646 del 2012), ingenerate dalla connivenza o dalla latitanza del potere statale: rientra quindi nel quadro idoneo a concedere la protezione sussidiaria una condizione di comprovata esposizione ad effettivo pericolo di vita indotta dalla assenza di potere statale di repressione del delitto e di prevalenza del potere delle autorità tribali, in grado di far seguire alla minaccia la effettiva "sanzione" capitale. Con riguardo poi al neanche esaminato istituto del permesso umanitario, si rammenta che quella offerta dall'istituto in discorso è una tutela residuale, come ha affermato questa Corte (Cass. 20646, 10686 e 3491 del 2012, 24544 e 4130 del 2011 - vd. anche 4139 del 2011), non casualmente correlata ad un predeterminato arco di tempo, che spetta quando le gravi ragioni di protezione accertate, ed aventi gravità e precisione pari a quelle sottese alla tutela maggiore, siano sol temporalmente limitate (ad esempio per la speranza di una rapida evoluzione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venir meno l'esigenza di protezione). E pertanto, posto che la decisione impugnata è approdata ad un quadro di fatti non integrato da alcuna informazione aggiuntiva alla sola entità del dichiarato dal richiedente e ha poi deciso mancando di far alcuna applicazione delle norme eroganti la tutela sussidiaria od il permesso umanitario, ne discende, come in ricorso prospettato, la incompletezza ed erroneità del decisum e la esigenza che, cassata la sentenza, la Corte di rinvio provveda alla decisione sul reclamo del Birikorang sulla base dei principii di diritto sopra formulati. Sarà compito del giudice del rinvio anche quello di regolare le spese del giudizio di legittimità>>; si rimanda agli **artt. 7, 8, 11, d.lgs., 19 novembre 2007, n. 25**;

- l'individuazione dei danni gravi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (**Cass., sez. VI-1, ord. 21 novembre 2011, n. 24544**; v. l'**art. 14, d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251**: <<a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale>>);

- i presupposti della protezione umanitaria (**Cass., sez. VI-1, ord. 23 maggio 2013, n. 12751**) e più in generale il contenuto del diritto costituzionale d'asilo (art. 10, 3° co., cost.), che deve ritenersi interamente attuato e regolato attraverso la previsione (ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui all'art. 5, comma sesto, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo *status* di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario (cfr. **Cass., sez.**



PDF Eraser Free

VI-1, ord. 26 giugno 2012, n. 10686; Cass., sez. VI - 1, 17 ottobre 2014, n. 22111; Cass., sez. VI-1, 22 marzo 2017, n. 7385);

- l'onere di allegazione e prova (**Cass., sez. VI-1, ord. 20 gennaio 2012, n. 813**: <<il riconoscimento dello status di rifugiato politico, richiede l'accertamento dell'esistenza di una condizione di persecuzione di carattere politico del richiedente (cfr. Cass. civ., sez. 6[^]-1, n. 6880 del 24 marzo 2011), mentre la protezione sussidiaria è assoggettata a requisiti diversi, desumibili dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 14, e può essere concessa a chi "non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato politico". In particolare deve ritenersi che la concessione della protezione sussidiaria e, subordinatamente di quella umanitaria, presuppone la sussistenza di fattori oggettivi produttivi di un grave pericolo in danno del richiedente, derivanti dalla situazione socio-ambientale del suo paese di origine e direttamente riferibili alle sue condizioni e/o convinzioni personali, mentre nella specie tali fattori consistono, per quanto dedotto dallo stesso ricorrente, nella esposizione a azioni ritorsive da parte di privati vittime di una perdita personale legata al comportamento colposo del ricorrente. La possibilità che tali azioni ipotetiche si traducano nella produzione di gravi danni a carico del ricorrente è legata all'altra deduzione riguardante l'inefficacia del sistema preventivo di tutela offerto dalle forze dell'ordine dello Stato di origine del ricorrente>>); v. inoltre, sul c.d. onere della prova attenuato e sul dovere di accertamento officioso, fra le tante, **Cass., sez. VI-1, ord. 22 febbraio 2013, n. 4604; Cass., sez. VI-1, ord. 4 aprile 2013, n. 8282; Cass., sez. VI-1, 30 luglio 2014, n. 17406; Cass., sez. VI-1, 17 ottobre 2014, n. 22111;**

- l'interpretazione dell'art. 15, lett. c) della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE (v. già **Corte di giustizia europea, grande sezione, 17 febbraio 2009, nella causa C-465/07**: <<33 Per contro, il danno definito all'art. 15, lett. c), della direttiva, consistendo in una «minaccia grave e individuale alla vita o alla persona» del richiedente, riguarda il rischio di un danno più generale. 34 Infatti, viene considerata in modo più ampio una «minaccia (...) alla vita o alla persona» di un civile, piuttosto che determinate violenze. Inoltre, tale minaccia è inerente ad una situazione generale di «conflitto armato interno o internazionale». Infine, la violenza in questione all'origine della detta minaccia viene qualificata come «indiscriminata», termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale. 35 Ciò premesso, si deve intendere il termine «individuale» nel senso che esso riguarda danni contro civili a prescindere dalla loro identità, qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la minaccia grave di cui all'art. 15, lett. c), della direttiva. 36 Tale interpretazione, che può assicurare una propria sfera di applicazione all'art. 15, lett. c), della direttiva, non viene esclusa dal tenore letterale del suo ventiseiesimo 'considerando', secondo il quale «[i] rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave». 37 Infatti, anche se tale 'considerando' comporta che la sola dichiarazione oggettiva di un rischio legato alla situazione generale di un paese non è sufficiente, in linea di principio, a provare che le condizioni menzionate all'art. 15, lett. c), della direttiva sono soddisfatte in capo ad una determinata persona, la sua formulazione fa salva, utilizzando il termine «di norma», l'ipotesi di una situazione eccezionale, che sia caratterizzata da un grado di rischio a tal punto elevato che sussisterebbero fondati motivi di ritenere che tale persona subisca individualmente il rischio in questione. 38 Il carattere eccezionale di tale situazione è confermato anche dal fatto che la protezione in parola è sussidiaria e dal sistema dell'art. 15 della direttiva, dato che i danni definiti alle lett. a) e b) di tale articolo presuppongono una chiara misura di individualizzazione. Anche se certamente è vero che elementi collettivi svolgono un ruolo importante ai fini dell'applicazione dell'art. 15, lett.



PDF Eraser Free

c), della direttiva, nel senso che la persona interessata fa parte, come altre persone, di una cerchia di potenziali vittime di una violenza indiscriminata in caso di conflitto armato interno o internazionale, cionondimeno tale disposizione deve formare oggetto di un'interpretazione sistematica rispetto alle altre due situazioni ricomprese nel detto art. 15 della direttiva e deve essere interpretata quindi in stretta relazione con tale individualizzazione. 39 A tale proposito, si deve precisare che tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria. 40 Si deve inoltre aggiungere che, al momento dell'esame individuale di una domanda di protezione sussidiaria, previsto dall'art. 4, n. 3, della direttiva, si può, in particolare, tenere conto: – dell'estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonché dell'effettiva destinazione del richiedente in caso di ritorno nel paese interessato, come risulta dall'art. 8, n. 1, della direttiva, e – dell'esistenza, se del caso, di un serio indizio di un rischio effettivo come quello menzionato all'art. 4, n. 4, della direttiva, indizio in considerazione del quale il requisito di una violenza indiscriminata richiesto per poter beneficiare della protezione sussidiaria può essere meno elevato>>), su cui da ultimo si è soffermata **Corte di giustizia europea, quarta sezione, 30 gennaio 2014, nella causa C-285/12**: <<32 In tale contesto [quello delineato dalla appena menzionata Corte di Giustizia, 17 febbraio 2009, Elgafaji, nella causa C-465/07, n.d.r.], non è necessario, al momento dell'esame di una domanda di protezione sussidiaria, procedere ad una valutazione specifica dell'intensità di questi scontri per determinare, indipendentemente dalla valutazione del grado di violenza che ne deriva, se la condizione riguardante l'esistenza di un conflitto armato è soddisfatta. 33 Del resto, emerge dai considerando 5, 6 e 24 della direttiva che i criteri minimi di concessione della protezione sussidiaria devono consentire di completare la protezione dei rifugiati sancita dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, identificando le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e offrendo loro uno status appropriato. 34 Di conseguenza, così come rilevato dall'avvocato generale al punto 92 delle conclusioni, la constatazione dell'esistenza di un conflitto armato non deve essere subordinata ad un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti o ad una durata particolare del conflitto, dal momento che la loro esistenza è sufficiente affinché gli scontri in cui sono impegnate tali forze armate generino il livello di violenza menzionato al punto 30 della presente sentenza dando, così, origine ad un effettivo bisogno di protezione internazionale del richiedente che corre un rischio fondato di subire una minaccia grave e individuale alla propria vita o persona. 35 Alla luce di queste considerazioni, si deve rispondere alla questione posta dal giudice del rinvio dichiarando che l'articolo 15, lettera c), della direttiva deve essere interpretato nel senso che si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione>>;

- il dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti (**Cass., sez. un., 17 novembre 2008, n. 27310; Cass., sez. VI-1, ord. 20 gennaio 2012, n. 820; Cass., sez. I, ord. 24 ottobre 2012, n. 18231**) e l'ambito delle verifiche che il giudice deve compiere (cfr. **Cass., sez. VI-1, 24 settembre 2012, n. 16221**); v. ora anche **Cass., sez. VI-1, 10 gennaio 2013, n. 563**;

- l'onere della specifica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda (<<...con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, non pare sussistere la violazione delle norme di diritto richiamate nel motivo di censura, avendo la Corte territoriale rilevato, nella domanda formulata dalla ricorrente, una carenza di allegazione dei fatti costitutivi del diritto e un'omissione dell'indicazione del pericolo di condanna a morte o di tortura o di altra forma di



PDF Eraser Free

pena o trattamento inumano: in tal modo il giudice di appello non pare essersi discostato dall'insegnamento di questa Corte che ha affermato che anche la materia della protezione internazionale dello straniero soggiace all'applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio (Sez. 6-1, ordinanza n. 19197 del 28/09/2015)>>: Cass., sez. VI-1, 22 marzo 2017, n. 7385);

- i criteri e gli indici presuntivi applicabili ai fini della valutazione della credibilità del racconto fatto dal richiedente (Cass., sez. VI-1, ord. 8 febbraio 2017, n. 3305, riguardante un cittadino nigeriano; Cass., sez. VI-1, ord. 13 febbraio 2017 n. 3718, relativa ad un cittadino pakistano);

- la considerazione della situazione esistente nel paese di provenienza (cfr. Cass., sez. VI-1, ord. 18 gennaio 2017, n. 1268, relativa a cittadino nigeriano);

- la non applicabilità del criterio che fa riferimento alla possibilità di stabilirsi in altra regione del paese d'origine (Cass., sez. VI-1, ord. 16 febbraio 2012, n. 2294; cfr. anche Cass., Sez. VI-1, ord. 21 giugno 2012, n. 10375, relativa a caso di doppia cittadinanza; nonché Cass., sez. VI-1, ord. 17 maggio 2013, n. 12135; Cass., sez. VI-1, ord. 28 maggio 2013, n. 13172; Cass, sez. VI-1, 9 aprile 2014, n. 8399;

- la possibile rilevanza, a determinate condizioni, di azioni o minacce provenienti da privati (Cass., sez. VI-1, ord. 29 novembre 2013, n. 26887; Cass., sez. VI-1, 20 luglio 2015, n. 15192; Cass., sez. VI-1, ord. 12 dicembre 2016, n. 25463 in tema di matrimonio forzato in Nigeria);

- la rilevanza della credibilità ai fini della tutela umanitaria (Cass., sez. VI-1, ord. 18 gennaio 2017, n. 1268: *<<anche con riguardo alla protezione umanitaria non può evidentemente prescindere, nella mancanza di prove del racconto dell'interessato, quantomeno dalla credibilità soggettiva del medesimo, analogamente a quanto è previsto quanto al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria>>*;

- le possibili situazioni (o condizioni soggettive) rilevanti ai fini della tutela umanitaria (Cass., sez. VI-1, ord. 23 maggio 2013, n. 12751; Cass., sez. VI-1, ord. 29 novembre 2013, n. 26887); Cass., sez. VI-1, ord. 13 gennaio 2014, n. 506; Cass., sez. VI-1, ord. 21 aprile 2017, n. 10173).

10.

Secondo l'art. 2, lett. e), d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, per rifugiato si intende *<<cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10>>* (sul contenuto del diritto di asilo, cfr. Cass., sez. VI-1, 10 gennaio 2013, n. 563; si rimanda agli artt. 7, 8, 11, d.lgs., 19 novembre 2007, n. 25; si veda anche Cass., Sez. VI - 1, ord. 11 luglio 2016, n. 14157).

La ricorrente peraltro **non** ha chiesto questa forma di protezione.

11.

La ricorrente ha invece offerto elementi dai quali si ricava un collegamento tra la sua situazione individuale e il rischio di subire un trattamento degradante (cfr. fra le altre Cass., sez. VI-1, ord. 20 gennaio 2012, n. 818; Cass., sez. VI-1, ord. 22 febbraio 2013, n. 4604; Cass., sez. VI-1, 9 gennaio 2013, n. 359; con riferimento alla Nigeria v. da ultimo Cass., sez. VI-1, ord. 18 gennaio 2017, n. 1268).

Già la Commissione aveva ritenuto plausibili le dichiarazioni della richiedente.

Il fatto che quella narrazione si riferisse alla sua condizione all'interno della famiglia non giustifica il diniego della protezione internazionale: si rimanda alla giurisprudenza già citata.

Verosimile è il racconto riguardante il mancato intervento della polizia dopo la denuncia dell'uccisione del fratello.

Lo stesso vale quanto alla descrizione della mancata difesa ad opera del padre.



PDF Eraser Free

In questo contesto è evidente che l'imposizione paterna doveva essere stata particolarmente pesante: il fatto che la richiedente abbia opposto una strenua difesa e sia riuscita a resistere alla fortissima pressione paterna (e del più ampio, difficile, contesto familiare e in una condizione di gravi ristrettezze economiche: e il suo matrimonio avrebbe portato la dote versata dalla famiglia dello sposo) va a merito della donna e non esclude l'esposizione al rischio di subire un trattamento degradante perché gravemente lesivo della libertà personale e della autodeterminazione della richiedente.

La richiedente non poteva avere protezione né nell'ambito familiare né ad opera degli organi statuali.

Le informazioni contenute nei documenti allegati al ricorso corroborano le dichiarazioni della ricorrente.

Si rimanda alle notizie desumibili dal rapporto, pubblicato in italiano nel mese di giugno 2017, <<EASO Informazioni sui paesi di origine Nigeria Notizie sul paese European Asylum Support Office>> in ordine alla diffusa violenza domestica sulle donne in Nigeria (<<4.1. Violenza domestica. Le fonti descrivono la prevalenza della violenza domestica in Nigeria come diffusa, o endemica (193). La violenza domestica può includere abusi fisici, emotivi, psicologici o sessuali, abusi economici, coercizione e minacce, intimidazione, isolamento, attribuzione di colpa e gelosia (194). Secondo Nigeria Demographic and Health Survey 2013 - NHDS 2013, (Indagine demografica e sulla salute 2013), il 28% delle donne nigeriane di età compresa tra i 15 e i 40 anni ha subito violenze fisiche almeno una volta a partire dai 15 anni di età e l'11% le ha subite nell'anno precedente all'esecuzione dell'indagine. Tra le donne che non si sono mai sposate, il 25% ha subito qualche forma di abuso fisico, sessuale o emotivo in passato e il 19% nel corso dell'ultimo anno. In confronto, il 35% delle donne non sposate, il 30% delle donne senza figli e il 42% delle donne divorziate, separate o vedove hanno riferito di aver subito violenze dall'età di 15 anni. Nel complesso, il 7% delle donne di età compresa tra i 15 e i 49 anni aveva subito una violenza sessuale almeno una volta: la percentuale maggiore riguarda le donne provenienti da gruppi cattolici e cristiani e donne divorziate, separate o vedove (195). Altri modelli trasversali di condizioni socioeconomiche e culturali includono quanto riportato di seguito.[...] Secondo l'NDHS, nella maggior parte dei casi, il responsabile della violenza domestica è il marito o il partner attuale della persona, anche se altri membri della famiglia possono perpetrare comunemente atti di violenza a loro danno, ad esempio madri, suocere, fratelli e sorelle, padri e padri adottivi. Nei casi in cui si è verificata violenza sessuale, i più comuni perpetratori della violenza sessuale sono mariti (oltre il 70%), partner o ex-mariti. Lo studio ha rilevato che il 13% delle donne aveva subito abusi sessuali da un estraneo e il 10% da un amico o da un conoscente (197). Lo stupro è comune e diffuso; la stigmatizzazione sociale riduce la probabilità che le vittime lo denuncino o che i perpetratori siano perseguiti o puniti (198) [...]>>), alla insufficiente protezione ad opera delle autorità pubbliche, alla pratica dei matrimoni forzati.

Si richiama in proposito quanto statuito da **Cass., sez. VI-1, ord. 18 novembre 2013, n. 25873**: <<La Corte d'appello, pur dando per ammessa la veridicità del racconto della reclamante, ha tuttavia escluso il diritto della stessa alla protezione sussidiaria non ricorrendone i presupposti (non è ben chiaro se in diritto o in fatto).

È certo tuttavia, in diritto, che la costrizione di una donna a un matrimonio forzato costituisce grave violazione della sua dignità, e dunque trattamento degradante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), che configura a sua volta danno grave ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.

La minaccia di grave danno giustificante tale protezione, inoltre, non è necessario che provenga dallo Stato, ben potendo provenire anche - tra gli altri - da "soggetti non statuali" se le autorità statali o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio "non possono o non vogliono fornire protezione" adeguata ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. cit. (art. 5, lett. c), del medesimo d.lgs.). Poste queste premesse in diritto, non è dunque affatto irrilevante la verifica della effettività dei poteri statuali e della capacità degli stessi di fornire adeguata protezione alla vittima del grave danno denunciato, ancorché le minacce provengano da soggetti privati o addirittura da familiari. Nella specie, la Corte d'appello ha ritenuto illegittimamente di poter omettere tale verifica, ovvero ha ritenuto di poter senz'altro escludere l'eventualità del difetto di protezione da parte delle autorità nigeriane sulla



PDF Eraser Free

scorta dell'apodittica affermazione che la polizia, se richiesta, avrebbe certamente perseguito i responsabili. Sarebbe stato invece suo dovere assumere anzitutto, anche d'ufficio, informazioni sulla situazione generale della Nigeria, con riferimento al tipo di problema posto dalla reclamante, attraverso i canali indicati al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, o mediante altre fonti che fossero in concreto disponibili, e solo all'esito di ciò formulare una pertinente valutazione (cfr. Cass. 16202/2012, 10202/2011, 17576/2010, 27310/2008, quest'ultima resa a sezioni unite).

Il terzo motivo di ricorso va dunque accolto, mentre il quinto va accolto solo in quanto riferito alla domanda di protezione sussidiaria: infatti la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato è definitivamente respinta per accertato difetto dei presupposti, come si è visto esaminando il primo motivo, e l'esame della domanda di protezione umanitaria resta assorbito per effetto della cassazione della decisione negativa sulla domanda di protezione sussidiaria, cui essa è subordinata.

[...]>>.

La costrizione ad un matrimonio non voluto costituisce grave violazione della dignità e, dunque, trattamento degradante che integra un danno grave; la minaccia di tale danno, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, può provenire anche da soggetti diversi dallo Stato, allorché le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato o una sua parte consistente non possano o non vogliano fornire protezione adeguata (**Cass., sez. VI-1, ord. 18 novembre 2013, n. 25873**), ed anche da agenti privati qualora nel Paese d'origine non vi sia un'autorità statale in grado di fornirgli (**così Cass., sez. VI-1, ord. 12 dicembre 2016, n. 25463**).

12.

Ne consegua l'accoglimento del ricorso con riconoscimento della protezione sussidiaria.

13.

Nulla sulle spese, attese le peculiarità della vicenda, in fatto e in diritto, e l'incertezza in materia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, **definitivamente** pronunciando, nel contraddittorio delle parti, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

- in accoglimento del ricorso dichiara che a _____; nata il _____ a Benin City (Nigeria), cittadina nigeriano, va riconosciuta la **protezione sussidiaria** di cui all'art. 14, d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251;

- spese compensate.

Si comunichi.

Bologna, 3 ottobre 2017

Il giudice
Antonio Costanzo

